



LE BUGIE DEL GOVERNO SULLE PENSIONI

**Nonostante le continue promesse,
in pensione sempre piu' tardi e più poveri**

Nonostante gli slogan di superamento della legge Monti-Fornero e 41 anni di contributi per accedere al pensionamento, dopo tre leggi di Bilancio il Governo è riuscito nell'impresa clamorosa di peggiorare quella legge così tanto criticata e allontanare il traguardo pensionistico per tutte e tutti, con l'obiettivo di posticipare il pensionamento a 70 anni.

Lavoro e Previdenza
Coordinamento Previdenza Lombardia 17
febbraio 2024

Ezio Cigna – Coordinatore Politiche dei Diritti e della Previdenza



LA CORNICE E GLI IMPEGNI A BREVE MEDIO PERIODO IL PIANO STRUTTURALE DI BILANCIO



Il Piano Strutturale di Bilancio del Governo presenta previsioni e riforme legate alla sostenibilità del sistema pensionistico italiano. La spesa per pensioni è stimata in **aumento dal 15% al 15,4% del PIL tra il 2023 e il 2027.**



Il Piano prevede **interventi che potrebbero allungare ulteriormente l'età pensionabile.**



Le riforme proposte **non** tengono conto delle categorie vulnerabili, come **giovani e donne.**



Le **pensioni** vengono trattate come una **voce di bilancio** da ridurre, senza considerare l'impatto sociale.



Il Piano rafforza il ruolo della **previdenza integrativa**, incentivando l'adesione ai fondi pensione su base **volontaria.**

Le misure previdenziali della Ldb 2025 (terza Ldb del Governo Meloni)

- **Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa (comma 161)**
- **Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione (commi da 162 a 166)**
- **Misure di flessibilità in uscita (commi da 173 a 176) Proroga opzione donna - Pensione anticipata flessibile cd. quota 103 - Proroga Ape Sociale**
- **Incremento pensioni minime e maggiorazioni sociali (commi 177 - 178)**
- **Accesso alla pensione contributiva per le lavoratrici con quattro o più figli (comma 179)**
- **Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025 (comma 180)**
- **Possibilità di utilizzare il valore della rendita maturata nella previdenza complementare per il raggiungimento dell'importo soglia richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia contributiva (art.24, c.7 L. 214/2011) e alla pensione anticipata contributiva (art.24, c.11 L. 214/2011) (commi 181 - 182)**
- **Pensione anticipata contributiva (commi da 183 a 185) – con e senza il computo della previdenza complementare**
- **Possibilità di incremento del montante contributivo (commi 169-170)**
- **Abrogazione dell'art. 2-ter del D.L. n. 30/1974 conv.to dalla L. n. 114/74 (comma 172)**
- **Riduzione contributiva al 50% nuovi iscritti in Gestione artigiani e commercianti (comma 186)**
- **Iscrizione alla Gest. Sep. degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche (comma 553)**

COMMA 161. INCENTIVO ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA ***Dipendenti privati e pubblici***



Dal 1.1.2025 oltre a coloro che perfezioneranno «quota103» (62anni di età e 41 di contributi) anche coloro che perfezioneranno il requisito della pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi – 1 in meno per le donne) dall'apertura della finestra potranno scegliere di ricevere in busta paga i contributi a loro carico 9.19% dip.privati – 8,80% dip.pubblici



Prevede l'esclusione dall'imponibile fiscale (al contrario del 2024).
Tutta la contribuzione formerà il netto della busta paga

CASO (Lav.priv.) 2.500 euro di retribuzione lorda – beneficio netto mensile 229,75 euro
Minor beneficio pensionistico (64anni) mensile 11,91 lordi tassati al 23% = 9,18 euro netto
2.986,75 euro beneficio netto in busta paga per 1 anno
2 anni di bonus (62-64) sono necessari 325 mesi per ammortizzare (25 anni)

DISUGUAGLIANZE
ANZICHE' MISURE
DI EQUITÀ'

PERICOLOSO
PER LA
SOSTENIBILITÀ
DEL SISTEMA
PREVIDENZIALE



COMMI 162-167. LIMITI MASSIMI DI ETA' PER I **DIPENDENTI PUBBLICI SOPPRESSIONE DELLA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO**



dal 1° gennaio 2025, il limite ordinamentale previsto per il collocamento a riposo, vigente nei singoli settori di appartenenza, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) è elevato, ove inferiore, al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia pari a

67
ANNI

Viene abrogato art. 72, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008 (legge n. 133/2008) possibilità per la PA di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro del dipendente che aveva maturato il diritto a pensione anticipata ordinaria.



COMMI 162-167. LIMITI MASSIMI DI ETA' PER I **DIPENDENTI PUBBLICI SOPPRESSIONE DELLA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Effetti dell'innalzamento dei limiti ordinamentali – L'aumento del limite ordinamentale a 67 anni, introdotto con la Legge di Bilancio 2025, avrà un impatto significativo sul differimento del TFS/TFR. Sebbene nel 2025 non siano previsti effetti finanziari immediati, a partire dal 2026 inizieranno a manifestarsi risparmi per l'amministrazione pubblica, stimati in 339 milioni di euro nel decennio 2025-2034, ma a discapito di 76.300 lavoratori pubblici, che vedranno ulteriormente posticipato il loro diritto alla liquidazione. Se si considera anche l'impatto sulle **pensioni**, il risparmio complessivo nel decennio 2025-2034 raggiunge **2 miliardi e 145 milioni di euro**, portando il totale dei risparmi tra TFS/TFR e pensioni a **2 miliardi e 484 milioni di euro.**

67
ANNI

COMMI 162-167. LIMITI MASSIMI DI ETA' PER I **DIPENDENTI PUBBLICI** SOPPRESSIONE DELLA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

EFFETTI FINANZIARI AUMENTO DEI LIMITI ORDINAMENTALI

Anno	Differenza numero pensioni vigenti (mgl)	Onere (-) / Risparmio (+) rate di pensione (mln di euro)	Onere (-) / Risparmio (+) TFS/TFR lordo (mln di euro)	Onere (-) / Risparmio (+) TFS/TFR netto (mln di euro)	Onere (-) / Risparmio (+) Complessivo (mln di euro)
2025	-1,3	20	0	0	20
2026	-1,8	51	23	18	69
2027	-3,0	82	-7	-5	77
2028	-6,3	156	7	5	161
2029	-7,6	221	135	108	329
2030	-9,6	285	84	67	352
2031	-10,4	298	71	57	355
2032	-12,0	337	23	18	355
2033	-11,9	353	38	30	383
2034	-12,4	342	-35	-28	314


67
ANNI

COMMI 162-167. LIMITI MASSIMI DI ETA' PER I **DIPENDENTI PUBBLICI SOPPRESSIONE DELLA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO**



prevede che le PA (articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/ 2001), possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, nei limiti del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente, con esclusione del personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello Stato, e del personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Attenzione: DISCREZIONALITA' dell' amministrazione. Il personale, individuato dalle amministrazioni esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.



COMMI 162-167. LIMITI MASSIMI DI ETA' PER I **DIPENDENTI PUBBLICI** SOPPRESSIONE DELLA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

A blue arrow pointing to the right, highlighting the text below.

comma 166 modifica quanto previsto all'art. 1 comma 164 della legge di Bilancio 2024 sostituendo le parole “gli infermieri del Servizio sanitario nazionale” con le seguenti: **“gli esercenti le professioni sanitarie disciplinate dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti del Servizio sanitario nazionale”**.

La norma estende a tutti i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale la **possibilità** di presentare la domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche **oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di settanta anni.**

Adeguamento aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali CPDEL-CPS-CPI-CPUG (Art. 1, commi da 157 a 161)



Legge di Bilancio 2024

A decorrere dal 1° gennaio 2024, le quote di pensione a favore degli iscritti alle suddette Casse da definirsi con il metodo di calcolo retributivo, saranno calcolate applicando alle anzianità inferiori a 15 anni le aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all'allegato II sopra riportata.

Le aliquote di rendimento relative ad anzianità pari o superiori a 15 anni continuano invece a fare riferimento alle citate tabelle A di cui alla legge n.965/1965 (CPDEL, CPS e CPI) e legge n. 16/1986 (CPUG).

Tale modifica riguarda anche le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024, per la determinazione dei relativi oneri da calcolarsi secondo il sistema retributivo per le quali era prevista l'applicazione della tabella A della legge n. 965/1965 (CPDEL, CPS, CPI) e della tabella A della legge n. 16/1986 (CPUG).

Adeguamento aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali CPDEL-CPS-CPI-CPUG (Art. 1, commi da 157 a 161)

Legge di Bilancio 2024

ALLEGATO A

Aliquote per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e del contributo di riscatto di cui al comma secondo dell'articolo 9

ANNI	M E S I											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0....	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24105	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,24405
1....	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,25033
2....	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25428	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,25716
3....	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,26440
4....	0,26502	0,26563	0,26623	0,26681	0,26753	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,27143	0,27209
5....	0,27275	0,27341	0,27408	0,27473	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,28023
6....	0,28093	0,28163	0,28234	0,28303	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,28882
7....	0,28959	0,29030	0,29104	0,29179	0,29254	0,29329	0,29405	0,29481	0,29557	0,29631	0,29711	0,29788
8....	0,29865	0,29943	0,30021	0,30099	0,30178	0,30257	0,30333	0,30416	0,30493	0,30576	0,30657	0,30738
9....	0,30819	0,30901	0,30983	0,31035	0,31118	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,31731
10....	0,31819	0,31904	0,31993	0,32076	0,32162	0,32249	0,32333	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32776
11....	0,32863	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33401	0,33495	0,33586	0,33678	0,33770	0,33862
12....	0,33953	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,34423	0,34518	0,34613	0,34708	0,34803	0,34899	0,34995
13....	0,35031	0,35188	0,35235	0,35382	0,35480	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,36173
14....	0,36273	0,36374	0,36475	0,36576	0,36677	0,36779	0,36881	0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37393
15....	0,37509											

ALLEGATO II

(articolo 1, commi 157 e 159)
(Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali)

anni	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,00000	0,00208	0,00417	0,00625	0,00833	0,01042	0,01250	0,01458	0,01666	0,01875	0,02083	0,02291
1	0,02500	0,02708	0,02917	0,03125	0,03333	0,03542	0,03750	0,03958	0,04166	0,04375	0,04583	0,04791
2	0,05000	0,05208	0,05417	0,05625	0,05833	0,06042	0,06250	0,06458	0,06666	0,06875	0,07083	0,07291
3	0,07500	0,07708	0,07917	0,08125	0,08333	0,08542	0,08750	0,08958	0,09166	0,09375	0,09583	0,09791
4	0,10000	0,10208	0,10417	0,10625	0,10833	0,11042	0,11250	0,11458	0,11666	0,11875	0,12083	0,12291
5	0,12500	0,12708	0,12917	0,13125	0,13333	0,13542	0,13750	0,13958	0,14166	0,14375	0,14583	0,14791
6	0,15000	0,15208	0,15417	0,15625	0,15833	0,16042	0,16250	0,16458	0,16666	0,16875	0,17083	0,17291
7	0,17500	0,17708	0,17917	0,18125	0,18333	0,18542	0,18750	0,18958	0,19166	0,19375	0,19583	0,19791
8	0,20000	0,20208	0,20417	0,20625	0,20833	0,21042	0,21250	0,21458	0,21666	0,21875	0,22083	0,22291
9	0,22500	0,22708	0,22917	0,23125	0,23333	0,23542	0,23750	0,23958	0,24166	0,24375	0,24583	0,24791
10	0,25000	0,25208	0,25417	0,25625	0,25833	0,26042	0,26250	0,26458	0,26666	0,26875	0,27083	0,27291
11	0,27500	0,27708	0,27917	0,28125	0,28333	0,28542	0,28750	0,28958	0,29166	0,29375	0,29583	0,29791
12	0,30000	0,30208	0,30417	0,30625	0,30833	0,31042	0,31250	0,31458	0,31666	0,31875	0,32083	0,32291
13	0,32500	0,32708	0,32917	0,33125	0,33333	0,33542	0,33750	0,33958	0,34166	0,34375	0,34583	0,34791
14	0,35000	0,35208	0,35417	0,35625	0,35833	0,36042	0,36250	0,36458	0,36666	0,36875	0,37083	0,37291
15	0,37500											

Adeguamento aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali CPDEL-CPS-CPI-CPUG (Art. 1, commi da 157 a 161)



Legge di Bilancio 2024

Effetti conseguenti alla modifica della tabella A della L.n.965/65 e della Tabella A della L.n.16/86
Onere (+) /risparmio (-) (mln €)

Anno	CPDEL	CPS	CPI	CPUG	COMPLESSO	COMPLESSO
					(lordo fisco)	(netto fisco)
2024	-10,3	-7,1	-0,2	-0,1	-17,7	-11,5
2025	-45,1	-20,2	-0,7	-0,4	-66,4	-43,2
2026	-106,9	-39,8	-1,7	-0,7	-149,1	-96,9
2027	-180,9	-59,5	-2,8	-1,1	-244,3	-158,8
2028	-280,8	-85,8	-4,2	-1,7	-372,5	-242,1
2029	-402,5	-113,2	-5,6	-2,3	-523,6	-340,3
2030	-555,1	-148,1	-7,5	-3	-713,7	-463,9
2031	-722,9	-182,8	-10	-3,8	-919,5	-597,7
2032	-918,2	-230,7	-13,5	-4,7	-1.167,1	-758,6
2033	-1.123,40	-272,2	-17,4	-5,7	-1.418,7	-922,2
2034	-1.359,30	-319,8	-21,7	-6,8	-1.707,6	-1.109,9
2035	-1.597,80	-358,8	-26	-8	-1.990,6	-1.293,9
2036	-1.839,20	-405,6	-30,1	-9,2	-2.284,1	-1.484,7
2037	-2.049,60	-437,5	-33,6	-10,2	-2.530,9	-1.645,1
2038	-2.232,10	-462,9	-36,5	-11,2	-2.742,7	-1.782,8
2039	-2.368,40	-487,4	-39,2	-12,1	-2.907,1	-1.889,6
2040	-2.489,20	-516,2	-42	-12,9	-3.060,3	-1.989,2
2041	-2.588,00	-546,6	-44,4	-13,7	-3.192,7	-2.075,3
2042	-2.708,50	-595,1	-47	-14,4	-3.365,0	-2.187,3
2043	-2.805,20	-634,8	-49,3	-14,9	-3.504,2	-2.277,7

RISPARMI
32,9 mld lordi e
21,4 mld netti

Adeguamento aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali CPDEL-CPS-CPI-CPUG (Art. 1, commi da 157 a 161)



Legge di Bilancio 2024

Platea coinvolta

Numero delle pensioni vigenti interessate dalla modifica della Tabella A della L.n.965/65 e della Tabella A della L.n.16/86 (numeri in migliaia)

Anno	CPDEL	CPS	CPI	CPUG	COMPLESSO
2024	27,1	3,8	0,4	0,2	31,5
2025	72,9	7,3	1	0,3	81,5
2026	132,8	12,3	1,8	0,4	147,3
2027	179,5	16,3	2,5	0,6	198,9
2028	233,7	20,6	3,1	0,7	258,1
2029	282,7	23,9	3,7	0,8	311,1
2030	333,5	27,5	4,4	1	366,4
2031	377,6	30,7	5,1	1,1	414,5
2032	424,2	34,3	6	1,3	465,8
2033	464,2	37,2	6,7	1,4	509,5
2034	508,1	40,3	7,5	1,5	557,4
2035	544	43	8,1	1,7	596,8
2036	579,5	45,7	8,7	1,8	635,7
2037	607,6	47,7	9,1	1,9	666,3
2038	632,9	49,5	9,4	2	693,8
2039	646,8	51	9,6	2,1	709,5
2040	653,9	52,1	9,8	2,1	717,9
2041	659	53,3	10,1	2,2	724,6
2042	662,6	54,9	10,2	2,2	729,9
2043	664,2	55,6	10,3	2,2	732,3



TAGLI ANNUALI DELLA QUOTA RETRIBUTIVA SULLA PENSIONE ANTICIPATA PER GLI ISCRITTI A CPDEL CPI CPS CPUG

Legge di Bilancio 2024

Anno inizio contribuzione	Taglio con ultima retribuzione 30 mila euro	Taglio con ultima retribuzione 50 mila euro	Taglio con ultima retribuzione 70 mila euro
1983	927	1.545	2.163
1987	2.645	4.409	6.173
1990	4.077	6.796	9.515
1992	5.100	8.501	11.901
1994	6.177	10.296	14.415

Altro che 41 anni di contributi promessi dal Governo:

Inizio attività 19 anni
«QUOTA 48» ANNI DI CONTRIBUTI PER EVITARE IL TAGLIO

PRIMA DEI 67 ANNI DAL 2025 TAGLIO ALIQUOTE RENDIMENTO

DEROGA SANITARI
QUOTA 46
ALTRO CHE QUOTA 41 PER TUTTI

Legge di Bilancio 2024

ALLUNGAMENTO DELLE
FINESTRE
PER LA PENSIONE ANTICIPATA

NELLE GESTIONI
CPDEL, CPS, CPI, CPUG

Anni	Finestre ante LdB 2024	Nuove finestre Governo Meloni	Aumento finestra in mesi
2024	3 mesi	3 mesi	0 mesi
2025	3 mesi	4 mesi	1 mese
2026	3 mesi	5 mesi	2 mesi
2027	3 mesi	7 mesi	4 mesi
2028	3 mesi	9 mesi	6 mesi

TFS/TFR

UN FURTO AI DANNI DEI LAVORATORI PUBBLICI!

CGIL, FP, FLC, SPI E SILP DENUNCIANO UNA SITUAZIONE INSOSTENIBILE: ritardi fino a 7 anni nel pagamento del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), che costringono i lavoratori pubblici a subire perdite economiche ingiustificabili.

Retribuzione (€)	TFS Nominale (€)	TFS Reale (€)	Perdita Nom/Reale (€)	Mancato Rendimento (€)	Perdita Complessiva (€)
30.000	86.000	73.340	12.660	5.298	17.958
40.000	114.667	97.252	17.415	7.895	25.310
60.000	172.000	144.559	27.441	13.849	41.290

Elaborazione ufficio politiche previdenziali CGIL-con cessazione 2022, con 43 anni di servizio

NON È SOLO UN DIFFERIMENTO, È UN FURTO!
La Cgil intende proseguire la vertenza anche attraverso l'avvio di ricorsi giudiziari

Analisi CGIL
su TFS/TFR
Con
inflazione
2023/2024

Dall'approfondimento (Analisi 17 febbraio 2025) emerge:

1. Perdita del potere di acquisto – L'effetto combinato del differimento e dell'inflazione erode significativamente il valore reale del TFS/TFR. Un lavoratore pubblico con un importo medio di **82.400 euro** subisce una perdita di **11.735 euro** (pari al 14,2%), con un impatto ancora maggiore per importi più elevati e per chi è soggetto a rateizzazioni più lunghe.

2. Impatto economico complessivo – **La perdita di potere d'acquisto, applicata alle cessazioni del 2022 e 2023**, porta a una riduzione totale delle risorse pari a **2 miliardi e 157 milioni di euro**, con conseguenze dirette sul benessere di decine di migliaia di lavoratori. Questo dato conferma come il differimento si traduca in un vero e proprio taglio occulto dei diritti economici dei dipendenti pubblici.

Analisi CGIL
su TFS/TFR
Con
inflazione
2023/2024

COMMI 173-176 MISURE DI FLESSIBILITA' IN USCITA
La proroga dei tagli già effettuati da due anni

AZZERAMENTO DELLA FLESSIBILITA' IN USCITA



PROROGA 2025 APE SOCIALE già ristretta



PROROGA 2025 «QUOTA 103» inutile



PROROGA OPZIONE DONNA già azzerata

LdB 2025



**Ape
Sociale**

Requisiti	2023	2024-2025
Requisito anagrafico	63 anni	63 anni e 5 mesi
Requisito contributivo	<ul style="list-style-type: none">30 anni di contributi per i disoccupati, caregiver e invalidi36 anni di contributi per i lavoratori che svolgono mansioni gravosi32 anni di contributi per gli edili e i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta	<ul style="list-style-type: none">30 anni di contributi per i disoccupati, caregiver e invalidi36 anni di contributi per i lavoratori che svolgono mansioni gravosi32 anni di contributi per gli edili e i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (in attesa circolare INPS)
Incumulabilità con altri redditi	cumulabile sino ad un massimo di 8.000€ di reddito da lavoro dipendente o parasubordinato e 4.800€ come lavoro autonomo.	incumulabilità del trattamento con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale fino a 5 mila euro annui lordi.

Proroga, con modifiche, per il 2025, del regime Opzione donna, come modificato dall'art. 1, c. 292 della l. 197/2022 (LdB 2023), anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il **31 dicembre 2024**.

Viene confermato l'aumento di 1 anno il requisito anagrafico da 60 a **61 anni**. Pertanto il diritto alla pensione anticipata c.d. "Opzione donna" si consegue sia per le lavoratrici dipendenti che per le autonome con **61 anni di età e 35 anni di contributi perfezionati entro il 31 dicembre 2024**.

Età diversificata

Le lavoratrici caregivers e invalide almeno al 74% possono accedere al trattamento pensionistico con una età anagrafica di almeno:

- 61 anni senza figli;
- 60 anni con 1 figlio;
- 59 anni con almeno 2 figli

**Opzione
donna**

Le lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi, devono aver perfezionato **35 anni di contribuzione e 59 anni di età, indipendentemente dal numero dei figli.**

Decorrenza

Sono confermate le previgenti disposizioni in materia di decorrenza:

- attesa di **12 mesi** dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti;
- attesa di **18 mesi** per le lavoratrici che accedono al trattamento in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola (o AFAM) possono accedere al pensionamento dal 1° settembre 2025 (o 1° novembre 2025) se hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 61 anni entro il 31/12/2024.

Domande da presentare entro il 28 febbraio 2025.

LdB 2025



Viene prorogata per il 2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile cd. «quota 103» ma con modifiche peggiorative già previste nel 2024

Destinatari

Sono destinatari della norma gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall'INPS e alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 335/1995) che maturano i requisiti nel corso del 2025

Requisiti

Età anagrafica: almeno 62 anni (nati entro il 31.12.1963)

Anzianità contributiva: almeno 41 anni

Il diritto alla pensione anticipata flessibile maturato entro il 31.12.2025 può essere esercitato anche successivamente a tale data dopo l'apertura della finestra

«Quota 103»

LdB 2025



«Quota 103»

4V TM
1.700
pensione
netta
È una
pensione
ricca??

Requisiti	2023	2024-2025
Requisito anagrafico	62 anni	62 anni
Requisito contributivo	41 anni	41 anni
Limite massimo importo pensione erogabile	5 volte il TM fino a 67 anni (€ 2.862,41)	4 volte il TM (€ 2.413) fino a 67 anni
Sistema di calcolo	sistema di calcolo proprio del pensionato	interamente contributivo
Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente/autonomo	Sì, eccezione lavoro autonomo occasionale entro 5.000 € annui	Sì, eccezione lavoro autonomo occasionale entro 5.000 € annui

Decorrenza

«Quota 103»

Tipologia di lavoratore	Data di perfezionamento dei requisiti	Decorrenza
Dipendenti privati, autonomi e parasubordinati	Entro il 31.12.2023	Decorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti
	Dal 1° gennaio 2024 (anche 2025)	Decorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti
Dipendenti delle pubbliche amministrazioni	Entro il 31.12.2023	Decorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti
	Dal 1° gennaio 2024 (anche per il 2025)	Decorsi nove mesi dalla maturazione dei requisiti
Comparto scuola e AFAM	Entro il 31.12.2024 anche per il 2025	1° settembre (1° novembre) 2024 (domanda da presentare entro il 28 febbraio 2024)

ART.24 MISURE DI FLESSIBILITA' IN USCITA La proroga dei tagli già effettuati da due anni

Allo
0,011%
della forza
lavoro non si
aplicherà la
legge Monti-
Fornero

Misure in scadenza 31.12.2024	Platea coinvolta nel 2024 stime Governo Ldb2024	Uscite previste negli anni precedenti con proroga misura originaria	Taglio Platea 2024/2022	Taglio Platea 2024/2022 in %
Ape sociale	12.500	17.052*	4.552	26,7 %
Quota 103	17.000	20.000**	3.000	15 %
Opzione donna	2.200	26.582***	24.382	91,8 %
Totale	31.700	63.634	31.934	50,2 %

PER IL
99,9%
DEI
LAVORATORI
RIMANE LA
LEGGE MONTI-
FORNERO

Misure in scadenza 2025	Platea da Ldb 2025	Uscite negli anni precedenti	TAGLIO PLATEA
Ape sociale	18.000	17.052	948
Quota 103	6.000	20.000	14.000
Opzione donna	2.600	26.582	23.982
	26.600*	63.634	- 37.034

COMMI 177-178 INCREMENTO PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI SOCIALI



Comma 177: incremento straordinario per le pensioni complessivamente di importo non superiore al trattamento minimo

PIATTAFORMA
BISOGNA
INTERVENIRE SULLA
14°

2024	2025	2026
+2,7%	+2,2%	+1,3

+1,80
euro

614,77

616,57

Con
inflazione
0,8%



Il comma 178 prevede, limitatamente al 2025, un incremento di 8 euro mensili dell'importo delle maggiorazioni sociali

PEREQUAZIONE PENSIONI DAL 2025

Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento Effettivo (1)	Importo trattamenti complessivi al 31.12.2024	
			da	a
Fino al TM	102.2%	+ 3,00%	0.00 €	598,61 € *
Fino a 4 volte il TM	100.0%	+ 0,8%	598,62 € *	2,394.44 €
Oltre 4 volte e sino a 5 volte il TM	90%	+ 0,72%	2,394.45 €	2,993.04 €
Oltre 5 volte il TM	75%	+ 0,6%	2,993.05 €	qualsiasi

(1) Il Dm 15 novembre 2024 riconosce una rivalutazione provvisoria, dal 1° gennaio 2025, in misura pari allo 0,8%

* Grazie alla rivalutazione straordinaria e temporanea del 2,7% riconosciuta dalla legge n. 197/2022 per l'anno 2024 gli importi minimi sono stati aumentati a 614,77€ al mese.

ATTENZIONE!!! I TAGLI 2023/2024 NON SI RECUPERANO Più
Rimane la volontà di utilizzare indice per rivalutare le pensioni come Deflattore PIL

LdB 2025

I TAGLI DELLA LDB 2023 per 2024 e per sempre

CGIL



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totale
Lordo Mln	3.535	6.831	6.589	6.557	6.495	6.427	6.353	6.273	6.188	6.095	61.343
Netto Mln	2.121	4.098	3.953	3.934	3.897	3.856	3.811	3.764	3.713	3.658	36.805

classe di importo	importo mensile 2022		perdita annua netta *			perdita netta per attesa di vita	
	lordo	netto	2023	2024	totale nel biennio	uomo 17,7	donna 20,7
da 4 a 5 volte il TM	2.300	1.786	201	377	578	6.673	7.804
da 5 a 6 volte il TM	2.800	2.095	793	1.378	2.171	24.391	28.525
da 6 a 7 volte il TM	3.320	2.414	1.001	1.742	2.743	30.833	36.059
da 7 a 8 volte il TM	3.840	2.735	1.014	1.755	2.769	31.064	36.329

**I TAGLI AL
CONTRATTO
DEI
PENSIONATI**

COMMA 180 PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI RESIDENTI ALL'ESTERO PER L'ANNO 2025

La disposizione è diretta a limitare per il 2025 l'effetto della perequazione sugli importi pensionistici dei pensionati residenti all'estero solo ai pensionati con reddito pensionistico superiore all'importo minimo.

TUTTI I PAESI ESTERI SENZA ALCUNA DISTINZIONE

TAGLI in milioni di euro

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13,3	13,3	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,6	12,4	12,1

LdB 2025

ART.27 TAGLIO PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI RESIDENTI ALL'ESTERO PER L'ANNO 2025

310mila
pensioni
all'estero
1.Germania
16.Portogallo

Trend quinquennale dei paesi maggiormente rappresentativi						
Paesi	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Variazione %
GERMANIA	48.984	49.451	50.346	49.743	49.017	0,1%
CANADA	46.881	45.269	43.434	41.036	38.311	-18,3%
AUSTRALIA	37.732	36.076	34.972	32.866	30.514	-19,1%
FRANCIA	37.143	35.326	33.502	31.339	29.528	-20,5%
SVIZZERA	28.199	28.603	28.625	28.574	28.348	0,5%
USA	33.168	32.212	30.541	28.349	26.060	-21,4%
ARGENTINA	17.840	16.238	14.929	12.390	10.879	-39,0%
BELGIO	12.729	12.232	11.695	10.959	10.579	-16,9%
ROMANIA	4.149	5.231	6.234	7.757	9.228	122,4%
SPAGNA	7.446	7.967	8.275	8.604	9.168	23,1%
REGNO UNITO	9.760	9.701	9.408	8.940	8.657	-11,3%
UCRAINA	1.829	3.260	4.447	6.190	7.302	299,2%
BRASILE	6.689	6.381	6.074	5.607	5.398	-19,3%
SLOVENIA	4.585	4.399	4.207	3.908	3.672	-19,9%
POLONIA	2.468	2.785	3.022	3.343	3.564	44,4%
PORTOGALLO	2.321	3.189	3.555	3.532	3.557	53,3%
CROAZIA	3.145	3.056	2.984	3.037	3.129	-0,5%
MOLDAVIA	989	1.444	1.857	2.382	3.117	215,2%
AUSTRIA	2.823	2.908	2.941	2.933	2.891	2,4%
BULGARIA	1.432	1.735	1.926	2.251	2.700	88,5%
OLANDA	2.420	2.419	2.419	2.295	2.315	-4,3%
VENEZUELA	3.280	2.949	2.645	2.264	2.204	-32,8%
TUNISIA	1.062	1.391	1.637	1.785	2.042	92,3%
LUSSEMBURGO	1.600	1.580	1.564	1.568	1.546	-3,4%
SERBIA	884	987	1.053	1.126	1.236	39,8%
REP. SUDAFRICANA	1.089	1.036	992	932	877	-19,5%
URUGUAY	1.244	1.089	1.040	943	871	-30,0%
ALTRI PAESI	12.804	12.545	10.816	13.727	13.812	7,9%
TOTALE	332.822	330.472	326.380	317.254	310.522	-6,7%

CGIL



LdB 2025

COMMA 179 ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI CON 4 O PIÙ FIGLI



All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla lettera c), le parole «nel limite massimo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e pari a **sedici mesi complessivi** nei casi di quattro o più figli»

*La norma interviene solo sull'anticipo dell'età e non sulla misura della pensione.

Ricordiamo che, in alternativa alla riduzione dell'età prevista per il pensionamento, le citate lavoratrici possono optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione maggiorato di 1 anno in caso di uno o due figli e di 2 anni in caso di tre o più figli

Requisiti	2023	Dal 2024-2025
Destinatari	contributivi puri (o in computo)	contributivi puri (o in computo)
Requisito anagrafico	67 anni (fino al 31.12.2026 poi speranza di vita)	67 anni (fino al 31.12.2026 poi speranza di vita)
Requisito contributivo	20 anni	20 anni
Importo soglia di accesso	1,5 volte l'AS (€ 760,54)	1 volta l'AS (€ 539*) nel 2025
Sistema di calcolo	contributivo	contributivo

Si prescinde dal predetto importo minimo accedendo al pensionamento di vecchiaia a 71 anni di età (fino al 31.12.2026)

MENO
DEL 1
%
DELLE
DONNE

Dalla Relazione tecnica si evince che riguarderà 1,5% delle donne. Considerando la % di occupazione femminile circa il 53%. Riguarderà lo **0,79%** delle donne

COMMA 181-182 MISURE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

dal'1° gennaio 2025 i soggetti che liquidano la pensione con il **sistema contributivo** possono, sulla base di una opzione volontaria, computare, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia, **la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo complementare.**

(requisiti: un importo nel 2025 pari a **AS 538,68 euro** mensili, unitamente alla maturazione del requisito anagrafico di **67 anni** di età, adeguato agli incrementi della speranza di vita, e del requisito contributivo di **20 anni** - più futuri adeguamenti contributivi legati all'attesa di vita)

Il calcolo va eseguito trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 vigente al momento del pensionamento

NB. le forme di previdenza complementare dovranno mettere a disposizione una specifica proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile. Un decreto indicherà i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita

Dalla Relazione tecnica si evince che riguarderà **100 persone all'anno** nei prossimi

anni.

MISURA INUTILE, NESSUN REALE INCENTIVO ALL'ISCRIZIONE ALLA PREV. COMPLEMENTARE – COLORO CHE HANNO SALARI BASSI NON SONO ISCRITTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

COMMA 181-185 MISURE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Incremento del requisito contributivo per chi opta per il computo della rendita complementare ai fini del raggiungimento dell'importo soglia per accedere alla pensione anticipata contributiva

- **dal'1° gennaio 2025** l'aumento del requisito contributivo per chi opta per il computo della rendita complementare ai fini del raggiungimento degli importi soglia per l'accesso alla pensione anticipata. Tale requisito è aumentato di 5 anni, passando da 20 a **25 anni di contribuzione effettiva** (64 anni di età + 25 anni di contribuzione).
- Dal 1° gennaio 2030, tale requisito subirà un ulteriore incremento di 5 anni, raggiungendo un totale di **30 anni di contribuzione effettiva**.

I lavoratori che optano per il computo della rendita complementare per accedere alla pensione anticipata **non potranno cumulare** redditi da lavoro dipendente o autonomo con il trattamento pensionistico fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, fatta eccezione per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

COMMA 181-185 MISURE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

*Incremento dell'importo soglia per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2030
(tutti non solo chi utilizza la previdenza complementare)*

- dal **1° gennaio 2030**, l'aumento a **3,2 volte l'assegno sociale**, dell'importo soglia mensile necessario per accedere alla pensione anticipata contributiva. (importo soglia rimarrà 3 volte l'assegno sociale sino al 31.12.2029)

3,2 VOLTE AS  **1.723,77** (ad oggi)

**Dal
2030**

Requisiti	2023	Dal 2024
Destinatari	Contributivi puri o in computo	Contributivi puri o in computo
Requisito anagrafico	64 anni	64 anni
Requisito contributivo	20 anni	20 anni + speranza di vita
Importo soglia	2,8 volte l'AS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 volte assegno sociale (€1.603,23 x il 2024) ▪ 2,8 volte AS per le donne con 1 figlio (€ 1.496,35 x il 2024) ▪ 2,6 volte AS per le donne con almeno 2 figli (€ 1.389,47 x il 2024)
Sistema di calcolo	contributivo	contributivo
importo lordo massimo di pensione erogabile	nessuno	Non superiore a 5 volte il TM fino al raggiungimento del requisito per accesso a pensione di vecchiaia (€ 2.993,05 x il 2024)
Finestra mobile	nessuna	3 mesi

**3,2 volte AS
1.723,77**

PENSIONE ANTICIPATA SISTEMA CONTRIBUTIVO
Oltre ai 42anni e 10 mesi (1 anno in meno per le donne)

LdB 2025

CGIL

NESSUN PASSO INDIETRO I GIOVANI IN PENSIONE SEMPRE PIU' TARDI

Età	Contributi	Importo soglia	Importi 2022	Importi 2023	Importi 2024
64 anni	20 anni	2,8 AS	1.309,42 €* 1.309,42 €	1.409,15 €* 1.409,15 €	3volteAS 1.603,23
67 anni	20 anni	1,5 AS	701,47 €* 701,47 €	754,90 €* 754,90 €	1volteAS 534,41
71 anni	5 anni	Nessuno	Nessuno	Nessuno	

I contratti si rinnovano? I salari aumentano?

**Dal 2030 3,2
volte AS
1.723,77 €**

Indipendentemente da età e importo si potrà ottenere la "pensione anticipata" in presenza di 42 anni e 10 mesi di contribuzione (uno in meno per le donne).

2022-2030

LA SOGLIA SI INCREMENTERA' DI 414,35€

+106.000 € di montante

Pari a 321.000 € di retribuzioni in più

COMMA 169-170 POSSIBILITA' INCREMENTO VOLONATARIO MONTANTE CONTRIBUTIVO

- gli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. 335/1995, **privi di anzianità contributiva al 1.1.2025**, la possibilità di **incrementare volontariamente il montante contributivo individuale maggiorando l'aliquota pensionistica IVS a proprio carico per un valore non superiore al 2%**.
- La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo è corrisposta al soggetto pensionato, a domanda, successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia
- non computabilità di tale quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo ai fini della maturazione degli importi soglia necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia e anticipata
- deducibilità dei contributi versati ai sensi della richiamata maggiorazione di aliquota contributiva dal reddito complessivo per il 50% dell'importo totale versato

Comma 172 Abrogazione dell'art. 2-ter del D.L. n. 30/1974 conv.to dalla L. n. 114/74

Viene **ABROGATO** l'art. 2-ter del d.l. n. 30/1974 (L. n. 114/1974)

prevedeva la possibilità per i titolari di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi il diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'AGO dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali, con possibilità di utilizzare i contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ai fini del perfezionamento del relativo diritto a pensione.

Comma 186 Riduzione contributiva al 50% nuovi iscritti in Gestione artigiani e commercianti

prevede che ai lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni degli artigiani e dei commercianti e dichiarano redditi d'impresa, anche in regime forfettario, è riconosciuta la possibilità di richiedere, attraverso comunicazione telematica all'INPS, la **riduzione del 50% della contribuzione dovuta**.

La riduzione contributiva è concessa per un massimo di 36 mesi, a condizione che vi sia continuità di contribuzione ad una delle due gestioni ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

L'accredito contributivo, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della L. n. 335/1995, è garantito esclusivamente a coloro che abbiano versato un contributo almeno pari all'importo calcolato sul minimale di reddito previsto dalla normativa vigente.

L'agevolazione è estesa anche ai collaboratori familiari che si iscrivano per la prima volta nelle medesime gestioni previdenziali.

Ezio Cigna – Coordinatore Politiche dei Diritti e della Previdenza

Altre norme di carattere previdenziale



- ❖ Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dipendenti pubblici (art. 1, comma 2, lettera a) – Decreto-legge n. 202 del 27.12.2024 – cd. Milleproroghe)
- ❖ Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti alla Gestione separata dalle PP.AA. (art. 1, comma 2, lettera b) - D.L. n. 202 del 27.12.2024 – cd. Milleproroghe)
- ❖ Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (art. 27, L. n. 203/2024 – cd. Collegato lavoro)
- ❖ Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato lavoratori precoci (art. 29, L. n. 203/2024 – Disposizioni in materia di lavoro) 3 scadenze 31marzo,15luglio e 30novembre
- ❖ Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all’art. 13 della L. 12 agosto 1962 n. 1338 e all’art. 31 della L. 24 maggio 1952, n. 610 (art. 30, L. n. 203/2024 –cd. Collegato Lavoro)
- ❖ Rifinanziamento APE sociale (art. 2, D.L. n. 155 del 19.10.2024 c.d. Decreto fiscale, conv.to con modificazioni dalla L. n. 187 del 9.12.2024) e riduzione limite di spesa pensioni anticipate per i lavoratori c.d. “precoci”.

LdB 2025



I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo L. 335/95

Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anno di decorrenza della pensione							
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2022	2023-2024	2025-2026
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%	4,270%	4,204%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%	4,378%	4,308%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%	4,399%	4,493%	4,419%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%	4,615%	4,536%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%	4,744%	4,661%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%	4,882%	4,795%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%	5,028%	4,936%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%	5,184%	5,088%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%	5,352%	5,250%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%	5,391%	5,531%	5,423%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%	5,575%	5,723%	5,608%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%	5,772%	5,931%	5,808%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%	5,985%	6,154%	6,024%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%	6,215%	6,395%	6,258%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%	6,466%	6,655%	6,510%

DAL 1.1.2025
MODIFICA DEI
COEFFICIENTI DI
TRASFORMAZIONE

MODIFICA 2025 Coefficienti di trasformazione

Tabella Simulazioni revisione dei coefficienti Retribuzione alla cessazione 30.000 euro



Coefficienti 23/24	Coefficienti 25/26	Pensione annua 23/24	Pensione mensile 23/24	Pensione annua 25/26	Pensione mensile 25/26	Differenza annua	Impatto attesa di vita
4,27	4,204	12125,59	932,74	11938,17	918,32	187,42	4.872,95
4,378	4,308	12432,28	956,33	12233,50	941,04	198,78	4.969,50
4,493	4,419	12758,85	981,45	12548,71	965,29	210,14	5.043,34
4,615	4,536	13105,29	1008,10	12880,95	990,84	224,34	5.159,76
4,744	4,661	13471,62	1036,28	13235,92	1018,15	235,70	5.185,32
4,882	4,795	13863,50	1066,42	13616,44	1047,42	247,06	5.188,16
5,028	4,936	14278,09	1098,31	14016,84	1078,22	261,25	5.225,08
5,184	5,088	14721,09	1132,39	14448,48	1111,42	272,61	5.179,64
5,352	5,25	15198,16	1169,09	14908,51	1146,81	289,65	5.213,72
5,531	5,423	15706,47	1208,19	15399,78	1184,60	306,69	5.213,72
5,723	5,608	16251,70	1250,13	15925,13	1225,01	326,57	5.225,08
5,931	5,808	16842,36	1295,57	16493,07	1268,70	349,29	5.239,28
6,154	6,024	17475,62	1344,28	17106,45	1315,88	369,16	5.168,28
6,395	6,258	18159,99	1396,92	17770,94	1367,00	389,05	5.057,61
6,655	6,51	18898,31	1453,72	18486,55	1422,04	411,76	4.941,11

ANALISI
CGIL
Modifica
coefficienti di
trasformazione

ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTI ALL' ATTESA DI VITA

Gennaio 2025 INPS unilateralmente nei propri applicativi di calcolo delle pensioni, introduce incrementi nei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata e di vecchiaia a partire dal 2027, SENZA ALCUN ATTO UFFICIALE

9 gennaio 25
La Denuncia
della CGIL

✓ pensione anticipata
✓ 43 anni e 1 mese dal 2027, 43 anni e 3 mesi dal 2029


✓ pensione di vecchiaia
✓ 67 anni e 3 mesi dal 2027 e 67 anni e 5 mesi dal 2029

NB. Il decreto direttoriale del 27 ottobre 2021, ha definito gli adeguamenti a partire dal 1° gennaio 2023 e ha previsto un credito di tre mesi in seguito alla variazione negativa dell'aspettativa di vita. Successivamente, con il decreto del 18 luglio 2023, che ha stabilito gli adeguamenti dal 1° gennaio 2025, si è aggiunto un ulteriore mese di credito per la stessa ragione. Pertanto, se l'ISTAT dovesse comunicare un incremento di ulteriori 7 mesi nell'aspettativa di vita, nel decreto che verrà pubblicato nel corso del 2025 si determinerebbe un incremento effettivo di **tre mesi a partire dal 2027**

ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTI ALL' ATTESA DI VITA

9 gennaio 25
La Denuncia
della CGIL

10 gennaio tutti gli applicativi INPS in
aggiornamento per eliminare gli
aumenti dal 2027 in avanti



The screenshot shows the INPS website interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'Comunicazione', 'Dati e Bilanci', 'Avvisi, Bandi e Fatturazione', 'Sedi e Contatti', 'Assistenza', 'Amministrazione trasparente', and 'Dichiarazione di accessibilità'. Below this, there are menu items for 'Pensione e Previdenza', 'Lavoro', 'Sostegni, Sussidi e Indennità', and 'Imprese e Liberi Prof'. The main content area is titled 'La mia pensione futura' and includes a progress indicator with four steps: '1 Home', '2 Situazione attuale', '3 Simulazione pensione', and '4 Scenari simulati'. A prominent yellow and white alert box is overlaid on the page, containing the text: 'Attenzione! Il servizio di consultazione de "La Mia Pensione Futura" è al momento in manutenzione. Si prega di riprovare più tardi.' and a 'Chiudi' button. Below the alert, there is a section titled 'Prima di iniziare' with a list of links: 'Cos'è la mia pensione futura?', 'A chi si rivolge?', 'Come funziona?', 'Approfondimenti', and 'Novità'. At the bottom right, there is a 'Torna su' button with an upward arrow icon.



ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTI ALL' ATTESA DI VITA

9 gennaio 25
La Denuncia
della CGIL

Il 15 gennaio viene aggiornato il 25° Rapporto della Ragioneria generale dello Stato prevedendo

l'incremento di:

- 3 mesi nel 2027 sulla pensione anticipata e vecchiaia
- 2 mesi nel 2029 sulla pensione anticipata e vecchiaia

VEDI TABELLE slide successive

Sara' un decreto nel corso del 2025 a stabilire l'aumento dei requisiti

Il Governo promette la sterilizzazione dell'aumento. Conosciamo le promesse di questo Governo!!

PER LA CGIL IL MECCANISMO DELL'ATTESA DI VITA DEVE ESSERE RIVISTO NON E' SUFFICIENTE IL BLOCCO NEL 2027

REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO A NORMATIVA VIGENTE

(dal 2027 requisiti stimati, a titolo esemplificativo fino al 2084, sulla base dello scenario demografico Istat - mediano base 2023)

Anni	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e Lavoratrici autonome	Lavoratori e Lavoratrici dipendenti pubblici e privati e Lavoratori e Lavoratrici autonomi - Requisito congiunto anagrafico e contributivo per coloro che maturano i requisiti nel periodo 2019-2024		Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi: <u>ulteriore</u> canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996
	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica (*) (**)	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica (*) (**)	Requisito anagrafico minimo (***)	Requisito contributivo minimo (***)	Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni, con adeguamento alla variazione della speranza di vita, e un importo minimo pari 3 volte l'assegno sociale (ridotto 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli) (****)
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese			63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi			63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi			63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi			63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2020	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2021	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2022	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni	38 anni	64 anni
2023	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	41 anni	64 anni
2024	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	41 anni	64 anni
2025	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni
2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni
2027	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese			64 e 3 mesi
2028	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese			64 e 3 mesi
2029	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi			64 e 5 mesi
2030	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi			64 e 5 mesi
2031	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi			64 e 7 mesi
2032	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi			64 e 7 mesi
2033	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi			64 e 8 mesi
2034	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi			64 e 8 mesi
2035	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi			64 e 10 mesi
2036	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi			64 e 10 mesi
2037	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi			64 e 11 mesi
2038	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi			64 e 11 mesi



CGIL



Anticipata
al 2038

Tabelle relative ai requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2023)

REQUISITO ANAGRAFICO PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO (REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO 20 ANNI) A NORMATIVA VIGENTE

(dal 2027 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2084, sulla base dello scenario demografico Istat - mediano base 2023)

Anni	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici settore privato dipendenti	Lavoratrici settore privato autonome	Assegno sociale
	età (*)	età (*)	età (*)	età (*)	requisito anagrafico di età
2012	66	66	62	63 e 6 mesi	65
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	67	67	67	67	67
2020	67	67	67	67	67
2021	67	67	67	67	67
2022	67	67	67	67	67
2023	67	67	67	67	67
2024	67	67	67	67	67
2025	67	67	67	67	67
2026	67	67	67	67	67
2027	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi
2028	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi
2029	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2030	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2031	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi
2032	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi	67 e 7 mesi
2033	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2034	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2035	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi
2036	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi	67 e 10 mesi
2037	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2038	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2039	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2040	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese

CGIL

Vecchiaia
al 2040